

IX - TARIFFEa) CLAUSOLA FACOLTATIVA DA APPORRE ALLE POLIZZE DI FORMA MISTA PER IL PAGAMENTO DEL CAPITALE IN CASO DI PREMORIENZA DELL'ASSICURATO -

Il Direttore Generale comunica che per i contratti a forma Mista ordinaria è stata recentemente applicata in alcuni casi una clausola speciale concernente il pagamento del capitale garantito in caso di premorienza dell'assicurato.-

In virtù di questa clausola in caso di decesso dell'assicurato durante lo svolgimento del contratto viene corrisposta immediatamente agli eredi la differenza tra la somma assicurata ed il valore scontato della stessa all'epoca del decesso.-

L'assicurazione Mista viene così scissa in una assicurazione a Termine Fisso ed in una assicurazione Temporanea in caso di morte decrescente.-

La predetta clausola è stata recentemente introdotta dalla Compagnia Anonima di Torino nel mentre l'I.N.A. l'aveva ancora accordata in precedenza su richiesta dell'Agenzia di Modena.-

Il vantaggio dell'introduzione di questa clausola che ne deriva all'Istituto è evidente.- Non soltanto si evita il pagamento immediato di tutta la somma assicurata in caso di sinistro, ma, per tutto il tempo restante, all'Istituto rimane la differenza di interessi fra il saggio effettivo risultante dall'impiego dei capitali ed il 4% concesso all'assicurato.-

La clausola da inserire in polizza, sempre dietro richiesta del contraente, avrebbe il seguente tenore:

"Su richiesta del contraente viene espressamente convenuto che
 "in caso di premorienza dell'assicurato il capitale di L.
 "non verrà liquidato immediatamente ai beneficiari, ma soltanto il
 "..... (scadenza); immediatamente dopo la morte dell'assigura
 "to verrà pagata invece la somma indicata nella tabella (vedi alle=

